



Area: Funzioni Generali

Settore: Ambiente e Pianificazione Territoriale

C.d.R.: Ambiente

Servizio: Amministrativo Ecologia

Unità Operativa: Gestione dei Rifiuti

Ufficio: Autorizzazioni impianti recupero rifiuti

N.Reg. 285 del 02/10/2026

Treviso, 02/10/2026

Oggetto: DITTA COSTRUZIONI GENERALI DI CAPOIA DANIELE SRL - SEDE LEGALE VIA POLESE, 4 CIMADOLMO (TV). AUTORIZZAZIONE IMPIANTO MOBILE DI RECUPERO RIFIUTI ART 208 C. 15 D. LGS. 152/06, LR 3/2000. CESSAZIONE QUALIFICA RIFIUTO DM 127/2024, DM 69/2018, ART. 184-TER C. 3 D. LGS. 152/2006 .

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il DDP n. 380 del 18/12/2023 con il quale la ditta Costruzioni Generali di Capoa Daniele Srl, avente sede legale in comune di Cimadolmo in via Polese, n. 4 (P.IVA 04603560261), è stata autorizzata ai sensi dell'articolo 208, comma 15 del DLgs 152/2006 all'esercizio dell'impianto mobile costituito dal seguente macchinario per l'attività di recupero rifiuti:

- Frantoio modello UTM 60.12PMOBY VAI 30
società CAMS Srl di Castel San Pietro Terme (Bologna)
matricola: 08/2090
anno di fabbricazione: 2008
potenzialità: 160 t/h.

VISTA l'istanza del 14/11/2025, assunta al prot. n. 64557, della ditta Costruzioni Generali di Capoa Daniele Srl, avente sede legale in comune di Cimadolmo in via Polese, n. 4, per l'aggiornamento dell'autorizzazione ai fini dell'adeguamento al DM 127/2024;





VISTA la documentazione integrativa pervenuta dalla Ditta in data 13/07/2026, assunta al prot. n. 41281, in risposta alla richiesta di integrazioni della scrivente Amministrazione del 29/06/2026, prot. n. 38075;

PRESO ATTO del parere favorevole di ULSS2 in materia di salute e sicurezza sul lavoro e igienico-sanitaria, pervenuto in data 07/08/2026, assunto al prot. n. 47270;

PRESO ATTO del parere tecnico dell'UO Economia Circolare, Ciclo dei Rifiuti, End of Waste e Sottoprodotti di ARPAV sulla cessazione della qualifica di rifiuto, ai fini della produzione di "Terra", reso ai sensi dell'art. 184-ter c, 3 del DLgs 152/2006, pervenuto in data 10/08/2026, assunto al prot. n. 47714, favorevole con prescrizioni;

VISTI i seguenti regolamenti:

- Decreto del Ministero dell'Ambiente 28 marzo 2018, n. 69 "Regolamento di disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) di conglomerato bituminoso - Attuazione articolo 184-ter, comma 2, D.Lgs. 152/2006";
- Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 28 giugno 2024, n. 127 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter comma 2 del DLgs n. 152/2006";

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio Gestione dei Rifiuti;

RITENUTO di aggiornare il DDP n. 380/2023 ai sensi del comma 15 dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006, secondo le prescrizioni riportate nell'Allegato tecnico al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;

VISTO il DLgs n. 152/2006 e in particolare l'art. 208 comma 15) e l'art. 184-ter;

VISTE la LR 3/2000 e la DGRV n. 499/2008 del 04/03/2008;

DATO ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo e del versamento degli oneri istruttori per il rilascio della presente autorizzazione;

VISTO il DLgs n. 267/2000 ed il Regolamento Provinciale di Organizzazione;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta ai sensi dell'art. 147 bis del DLgs 267/2000,

DECRETA

Art. 1 - La ditta Costruzioni Generali di Capoa Daniele Srl avente sede legale in comune di Cimadolmo in via Polese, n. 4 (P.IVA 04603560261) è autorizzata, nel rispetto dei contenuti della documentazione pervenuta in data 29/06/2026, assunta al prot. n. 38075, e delle successive integrazioni, all'esercizio dell'impianto mobile costituito dal seguente macchinario per l'attività di recupero rifiuti:





- Frantoio modello UTM 60.12PMOBY VAI 30
società CAMS Srl di Castel San Pietro Terme (Bologna)
matricola: 08/2090
anno di fabbricazione: 2008
potenzialità: 160 t/h.

Art. 2 - Sul macchinario di cui all'art. 1, al fine di garantire l'identificazione anche in funzione della registrazione delle campagne di recupero, va apposta una targa metallica inamovibile nella quale compaia la sigla, relativa all'impianto autorizzato, riportante il relativo modello e numero di matricola e la dicitura: "Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 208, comma 15) - Autorizzazione Provincia di Treviso", accompagnata dagli estremi del presente provvedimento costituiti dal numero e dalla data di emanazione.

Art. 3 - I rifiuti recuperabili con l'impianto mobile di cui all'art. 1 sono ascrivibili ai seguenti codici EER:

- 17 01 01 - "cemento";
- 17 01 02 - "mattoni";
- 17 01 03 - "mattonelle e ceramiche";
- 17 01 07 - "miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06";
- 17 03 02 - "miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301";
- 17 05 04 - "terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03";
- 17 09 04 - "rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03";
- 01 04 08 - "scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407 ";
- 01 04 09 - "Scarti di sabbia e argilla";
- 01 04 13 - "rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 0407";
- 10 13 11 - "Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10.

L'attività di recupero dei rifiuti sopra riportati deve avvenire secondo quanto stabilito dall'Allegato tecnico al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, nonché secondo la documentazione tecnica richiamata all'art. 1.

Art. 4 - L'autorizzazione ha validità fino al 15/03/2036 e può essere rinnovata previa presentazione a questa Amministrazione dell'apposita domanda, entro centottanta giorni dalla scadenza, corredata da una relazione tecnica sullo stato di fatto dell'impianto nonché dagli eventuali provvedimenti assunti





da altre Regioni o Province in ordine allo svolgimento delle campagne di attività, contenenti prescrizioni integrative o divieti.

ART. 5 - Gli elaborati da presentare all'Autorità competente, contestualmente alla comunicazione di campagna mobile, devono includere:

- A) la documentazione di caratterizzazione e di omologa dei rifiuti oggetto di trattamento che, tramite analisi e schede tecniche, certifichi la non pericolosità degli stessi e ne definisca le caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche, anche con riferimento al profilo degli inquinanti, al fine di fornire evidenza dell'idoneità dei rifiuti medesimi ad essere trattati con l'impianto mobile autorizzato con il presente provvedimento e dell'efficacia della lavorazione; nell'ambito di tale verifica devono anche essere presi in considerazione i parametri che, in funzione del processo di origine, delle sostanze e dei preparati impiegati, potrebbero rendere i rifiuti pericolosi; la responsabilità dell'omologa dei rifiuti da trattare è in capo al responsabile tecnico dell'impianto;
- B) la descrizione delle modalità di gestione del materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto (EoW);
- C) la descrizione delle caratteristiche del materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto, secondo le procedure di cui al Piano di Gestione Operativa e alla dichiarazione di conformità presentati dalla Ditta;
- D) la documentazione di impatto acustico, indicando l'orario di esercizio, la tipologia e le performance acustiche delle componenti impiantistiche e delle eventuali barriere fonoassorbenti da frapporre tra l'impianto e i ricettori esposti, tenendo conto del livello sonoro preesistente.

ART. 6 - La ditta, entro sessanta giorni dal ricevimento del presente provvedimento e comunque preliminarmente all'esecuzione della prima campagna di attività, deve presentare alla Provincia di Treviso:

1. un Piano di Gestione Operativa conforme ai contenuti del Regolamento DM 127/2024 e del Regolamento DM 69/2018, nonché del presente provvedimento, nel quale siano inoltre riportati:

- la definizione del lotto, inclusa la frazione qualificabile come EoW "Terra", che dovrà essere costituito come lotto chiuso con volume massimo pari a 3.000 metri cubi;
- la descrizione delle modalità di gestione del flusso dei materiali, con indicazione degli accorgimenti necessari per evitare la commistione dei materiali nelle diverse fasi del processo di recupero e per garantire la chiara identificazione dei differenti cumuli o cassoni;
- un paragrafo dedicato alla procedura di qualifica e addestramento del personale, che specifichi criteri, modalità formative e responsabilità operative;
- la descrizione delle modalità di gestione dei rifiuti trattati, nell'eventualità di non conformità degli EoW "caso per caso", specificando le disposizioni da applicare:





- in caso di non conformità dei requisiti tecnico-prestazionali, è consentita l'immissione del materiale in testa all'impianto, affinché venga nuovamente sottoposto al processo di recupero;
- in caso di non conformità dei requisiti ambientali, il materiale deve essere avviato ad impianti di smaltimento o di recupero che prevedano un trattamento idoneo all'abbattimento degli inquinanti oggetto di non conformità; è pertanto esclusa la reimmissione nel ciclo di recupero interno;

tale Piano deve essere approvato dalla scrivente Amministrazione preliminarmente allo svolgimento della prima campagna mobile e deve essere sempre allegato alla comunicazione delle singole campagne di attività.

2. un modello di dichiarazione di conformità, specifica per l'EoW "Terra", che preveda la corretta denominazione della sostanza che cessa la qualifica di rifiuto e i relativi usi.

ART. 7 - L'effettuazione di ogni campagna di recupero è subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale/provinciale, qualora la vigente disciplina nazionale e regionale richiedesse lo svolgimento della procedura di valutazione dell'impatto ambientale; in caso contrario, all'atto della comunicazione dell'avvio della campagna di attività di recupero, qualora ricadesse nel territorio della Regione Veneto, deve essere presentata alla Provincia competente per territorio la relazione di compatibilità ambientale di cui all'art. 22, comma 4, della LR n. 3/2000.

ART. 8 - Per l'impianto mobile, ai sensi del punto 5 lettera b) della DGRV n. 499 del 04/03/2008, deve essere stipulata una polizza assicurativa RC Inquinamento, con un massimale assicurato pari a € 500.000,00. In assenza di polizza RC Inquinamento in corso di validità, non possono essere eseguite campagne di attività per recupero rifiuti.

ART. 9 - Nel territorio della Regione Veneto è vietato effettuare le campagne di cui all'art. 208, comma 15) del DLgs 152/2006, con l'impianto mobile di cui all'art. 1 del presente decreto, presso impianti di recupero che operano in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 - 216 del D.Lgs 152/2006 o che sono autorizzati ai sensi dell'art. 208 del medesimo decreto legislativo.

ART. 10 - Il funzionamento dell'impianto e di tutte le componenti elettro-meccaniche deve rispettare il Regolamento 2023/1230/UE che aggiorna la Direttiva macchine 2006/42/CE (ex CE 98/37), campi elettromagnetici 2004/108/CE (ex CEE 89/336) e bassa tensione 2014/35/UE (ex CEE 73/23).

ART. 11 - Per ogni campagna di recupero da condurre nell'ambito della Regione Veneto deve essere allegata alla comunicazione di cui all'art. 208, comma 15), DLgs n. 152/2006, la documentazione prevista dalla DGRV n. 499/2008 e la documentazione di impatto acustico.

ART. 12 - Nella conduzione dell'impianto deve essere adottato ogni sistema teso alla diminuzione della rumorosità, nel rispetto del Regolamento del Comune sede di campagna mobile in materia di





inquinamento acustico e dei valori limite di emissione delle sorgenti sonore previsti dal DPCM 14/11/1997, fatta salva l'eventuale deroga concessa dal Comune medesimo.

ART. 13 - L'impianto va condotto nel rispetto della normativa ambientale in materia di emissioni in atmosfera. In sede di singola campagna mobile, deve essere valutata la necessità di adottare sistemi di abbattimento in relazione alle reali tipologie e quantità delle emissioni prodotte nel processo e, in ogni caso, nell'esercizio dell'impianto devono essere predisposti appositi sistemi atti a limitare la formazione delle polveri nelle operazioni connesse alle attività di cantiere, stoccaggio materiali e movimentazione dei mezzi.

ART. 14 - Nel caso dall'attività dell'impianto mobile, in particolare dall'abbattimento delle polveri, dovessero prodursi effluenti liquidi, deve essere previsto l'allestimento di idonee protezioni di contenimento e di adeguati sistemi di raccolta.

ART. 15 - Nell'esercizio dell'impianto, durante le singole campagne di attività, devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari e di sicurezza sul lavoro stabiliti dalla vigente normativa in materia e dai regolamenti comunali, ponendo particolare attenzione ad evitare spandimenti accidentali e formazioni di odori molesti. La ditta deve inoltre rispettare le tempistiche e le procedure per la valutazione di tutti i rischi dell'impianto medesimo ai sensi del DLgs 81/2008, consapevole che l'uso dei macchinari in cantieri temporanei e mobili deve essere contemplato nel Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cantiere e nell'eventuale Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), secondo le disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

ART. 16 - Sono fatti salvi i diritti di terzi e le autorizzazioni di competenza di altri Enti, con particolare riferimento alle disposizioni di competenza della Provincia nel territorio della quale ricade la singola campagna mobile.

ART. 17 - La presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della Ditta. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività una copia della stessa deve essere disponibile presso il sito operativo.

ART. 18 - L'efficacia dell'autorizzazione viene meno nel caso sussistano a carico del titolare o del legale rappresentante le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del DLgs 159/2011 (normativa antimafia) e nel caso non sussistano più i requisiti soggettivi dichiarati dal titolare della Ditta in data 21/02/2023, assunta al prot. n. 9690.

ART. 19 - Il presente provvedimento va trasmesso alla Ditta, alla Regione Veneto, alle Province del Veneto, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, all'ARPAV di Treviso, all'Unità Organizzativa Economia Circolare e Ciclo dei Rifiuti dell'ARPAV ed affisso all'Albo di questa Amministrazione.





ART. 19 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto o ricorso straordinario, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, decorrenti dal ricevimento dello stesso.

BUSONI SIMONE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

